

Agevolazioni fiscali

La tua donazione gode di benefici fiscali: più dai meno versi!

Il Centro Papa Giovanni XXIII è una **ONLUS** -"Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" D. Lgs n 460/97- e tutte le donazioni a favore del Centro Papa Giovanni XXIII godono di benefici fiscali secondo i limiti indicati dalla legge. Il privato o l'impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.

IMPORTANTE: Per poter godere delle agevolazioni fiscali sotto indicate è necessario che la donazione sia eseguita tramite Banca (bonifico bancario, assegno bancario o circolare) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna agevolazione.

Inoltre non dimenticare di conservare la ricevuta del versamento; nonostante non sia richiesta in sede di dichiarazione dei redditi può essere comunque successivamente richiesta, in caso di verifica, dall'Amministrazione Finanziaria.

Sei una persona fisica?

Hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate a favore delle ONLUS.

- **La detrazione dall'IRPEF pari al 26% delle erogazioni in denaro fino a € 30.000,00** (art.15, comma 1.1 del D.P.R. 917/86); In sede di dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali, entro il limite annuo di €30.000,00, possono essere dichiarate come oneri detraibili ed è possibile recuperare un'imposta pari al 26% dell'importo donato.
- **La deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di € 70.000,00**
Il reddito dichiarato viene diminuito del valore della donazione sia essa in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). Il beneficio fiscale sarà quindi proporzionale al reddito stesso.

Sei un'impresa?

Le tue possibilità sono:

- **La detrazione dal reddito delle donazioni in denaro per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86);** è comunque garantita la deducibilità sino a € 30.000,00 anche se il contributo risultasse superiore al limite del 2%
- **La deduzione dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui** (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005). La somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui.
- **La deduzione del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo.** Per le prestazioni di servizio gratuite a favore delle ONLUS (art.13 D.L. 460/97) le spese del personale impiegato, assunto a tempo indeterminato, sono deducibili dal reddito sino al massimo del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
- **Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici e le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi € 1032,91.** I beni (il cui costo non sia superiore a € 1032,91), le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, donati ad una ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi. Le donazioni in natura, sono esenti dall'applicazione dell'IVA (DPR 633/72).